

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. /19 CONT.
N. /19 CRON.
N. /18 P.G.A.C.
N. _____ REP.

Il Giudice di Pace Avv. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE

Nella causa civile iscritta al n. /2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018
avente ad oggetto: inadempimento contrattuale.

TRA

, rappresentato e difeso dagli avv.ti e

in virtù di mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato nello
studio degli stessi in

ATTORE

CONTRO

TISCALI ITALIA SPA, in persona del Legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa
dagli avv.ti ed elettivamente domiciliata nello studio di
quest'ultimo in Leonforte (Enna), .

CONVENUTA

CONCLUSIONI: Come da verbale del 12-03-2019

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'istante assumeva che come cliente della società convenuta sulla sua utenza telefonica fissa
rilevava a far data dal gennaio 2017 disservizi sulla ADSL, quali periodiche e frequenti sospensioni
od estrema lentezza del collegamento tanto da rendere lo stesso del tutto inservibile all'uso nonché
non conforme all'offerta sottoscritta; che i succitati disservizi venivano segnalati con reclami o a
mezzo fax agli operatori del call-center; che, in mancanza, nel giugno 2017, attivava il contratto
con altro operatore; che la convenuta proseguiva nella fatturazione addebitando anche il costo per
presunto recesso anticipato dall'attore

per q. amb.

Tanto premesso l'attore chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 1) previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dalla società convenuta, accertata, riconosciuta, dichiarata, o meno, in ogni caso e comunque solo in via incidentale e strumentale la risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta, dichiarare la medesima, in persona del L.r.p.t. tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte attrice a causa dell'inadempimento contrattuale e/o del disservizio e/o della mancata risposta ai reclami di cui in narrativa, in riferimento al contratto meglio descritto in premessa, il tutto da quantificarsi nella somma di euro 500,00=, ovvero quella diversa, maggiore o, in subordine, minore, che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni modo da contenersi nei limiti di competenza del Giudice adito di cui all'art. 7 c.p.c.; 2) accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o in esigibilità dell'indebito credito di euro 96,80 relativo alle fatture di cui in premessa vantato illegittimamente dalla convenuta nei confronti di parte attrice; il tutto con sequenziale vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi disgiuntamente pro quota in favore dei procuratori antistatari.

La convenuta Tiscali Italia spa si costituiva con comparsa di costituzione e risposta ed eccepiva la improcedibilità della domanda, nel merito rigettare le domande avverse; in via riconvenzionale condannare l'attore al pagamento dell'importo di euro 288,40, dovuto a titolo di corrispettivo, oltre gli interessi di mora, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione.

Espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali la causa veniva riservata in decisione.

La domanda è ammissibile poiché l'attore ha dato prova di essersi attivato per esperire il tentativo di conciliazione presso gli organi di mediazione previsti ex lege per il ristoro dei danni patiti.

La domanda è fondata pertanto deve essere accolta, mentre deve essere disattesa la spiegata domanda riconvenzionale.

Stampa circolare con data 11/10/2011 e firma a penna.

Risulta provato l'inadempimento contrattuale della convenuta Tiscali Italia spa.

All'esito della espletata istruttoria, con la escussione del teste e la documentazione prodotta, l'attore ha dato prova di quanto dedotto con l'atto di citazione.

La convenuta Tiscali Italia spa si è limitata ad una contestazione generica della domanda, senza il supporto di idonei elementi probatori tesi a contrastare la domanda dell'attore.

In ter

deve

limit

debit

dall'

obbli

alleg

dimo

D'alt

contr

esclu

non p

in fo

non p

ripro

mento

denza,

ntre il

tituito

della

mera

ere di

on ha

use di

tente ,

venuta

, a cui

per le

Pertanto la convenuta si è resa inadempiente nei confronti dell'attore dell'obbligo contrattualmente assunto e ha violato il dovere di buona fede e correttezza che, quale fonte di integrazione dell'accordo impone a ciascun contraente di tener quei comportamenti espressamente previsti da una clausola negoziale, alla cui soddisfazione è preordinato il regolamento contrattuale.

Quindi l'attore aveva diritto ad usufruire di tutti i diritti dedotti in contratto ed al regolare e continuo funzionamento degli stessi

Qua		com
n. 1		vizi
non		0,00
rich		
Ne		08-
09-2		

Non è accoglibile la domanda riconvenzionale in quanto non fondata.

Nessuna somma è dovuta dall'attore per le fatture insolute, indicate nella comparsa di costituzione e risposta, tutte emesse in epoca successiva alla disdetta del contratto, inviata con raccomandata a/r il 19-05-2017.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014.

Va riconosciuto il compenso per l'attività di assistenza prestata nella fase di conciliazione ex art. 20 D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e assorbita, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda;
- 2) Per l'effetto condanna la Tiscali Italia spa, in persona del Legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 500,00 a titolo di indennizzo e/o risarcimento danni, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 3) Rigetta la domanda riconvenzionale;
- 4) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze di giudizio che liquida complessivamente in euro 758,90, cui euro 50,00 per spese ed euro 708,90 per compenso (di cui euro 270,00 per assistenza stragiudiziale), oltre rimborso spese forfettarie al 15%,

Luigi Ruffo
 19/05/2017
 19/05/2017

IVA e CAP come per legge con distrazione agli avv.ti che

si sono dichiarati antistatari al 50% cadauno.

, 30-03-2019



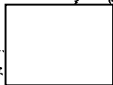
Il Giudice di Pace

Avv.

Depositato in Cancelleria

2 LUG. 2019

H Cancelliere



rimborsotelefonico.it